

29 Comunicazione furto o smarrimento del passaporto

29.1 Furto o smarrimento

In caso di smarrimento o furto del passaporto il proprietario o il detentore delegato comunica l'evento per iscritto (all.8) all'APA o all'AIA o all'ANA o all'UNIRE, in ragione della rispettiva competenza sull'equide, entro sette giorni dall'evento stesso, allegando copia della denuncia presentata alle autorità di polizia, sulla quale deve essere riportato il codice identificativo dell'equide (per animali senza transponder) o il codice del transponder, nonché gli estremi anagrafici e fiscali del medesimo proprietario/detentore dell'animale il cui passaporto è stato rubato/smarrito.

Successivamente alla comunicazione, l'APA o AIA o ANA o UNIRE provvedono:

- qualora l'identità dell'equide sia accertata sulla base della lettura del codice identificativo contenuto nel transponder applicato all'equide stesso, a rilasciare un passaporto sostitutivo contrassegnato dalla dicitura "DUPLICATO", che deve palesare un numero di passaporto diverso da quello originario e la dicitura "il presente passaporto n° ... è un Duplicato che sostituisce e annulla il precedente passaporto n°..."; e riportare la dicitura "non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano";
- qualora l'animale è identificato con il solo numero di passaporto ai sensi della decisione 2000/68/CE, l'equide deve essere comunque identificato con l'applicazione di un transponder e con l'emissione di un nuovo passaporto che sarà contrassegnato come "Secondo originale" e deve riportare la dicitura "non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano".

Per ogni passaporto /rubato/smarrito devono essere memorizzate in BDE le seguenti informazioni:

- il codice fiscale del proprietario o del detentore delegato che denuncia il furto/smarrimento del passaporto;
- il codice identificativo dell'equide (per animale senza transponder) o il codice del transponder dell'equide;
- il numero del passaporto rubato/smarrito;
- la data del furto o smarrimento;
- la data di notifica all'AIA o APA o ANA o UNIRE;
- la data di eventuale reidentificazione dell'equide;
- codice del transponder eventualmente applicato;
- l'annullamento del numero e del passaporto originario;
- la data di emissione del "Duplicato".

Pre condizioni per la positiva conclusione del processo:

- il proprietario/detentore delegato che ha denunciato il furto/smarrimento deve risultare presente in BDE alla data del furto/smarrimento;
- il numero del passaporto rubato/smarrito deve risultare rilasciato al proprietario indicato nella comunicazione del furto/smarrimento;
- la data del furto/smarrimento deve essere valida e non posteriore alla data di registrazione dell'evento;
- la data di notifica all'AIA o APA o ANA o UNIRE deve essere valida, non antecedente la data del furto/smarrimento e non posteriore alla data di registrazione dell'evento.

Post condizioni:

- registrazione in BDE del furto/smarrimento passaporto nell'azienda specificata;
- registrazione in BDE del codice identificativo dell'eventuale transponder impiantato come assegnato e non più utilizzabile;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

29.2 Ritrovamento passaporto

Nel caso di ritrovamento del passaporto il proprietario od il detentore delegato è tenuto a darne comunicazione all'AIA o APA o all'ANA o all'UNIRE in ragione delle rispettive competenze, entro 7 giorni dall'evento, inviando contemporaneamente il passaporto ritrovato e copia della denuncia di ritrovamento resa all'autorità di polizia.

L'APA o l'AIA o ANA o l'UNIRE annullano il passaporto ritrovato e lo conservano per cinque anni.

30 Controlli espletati dai Servizi Veterinari in azienda

I Servizi Veterinari sono tenuti a svolgere controlli ai fini della verifica della corretta applicazione del sistema di identificazione e registrazione degli equidi secondo i criteri e le modalità definite dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.

La data in cui vengono effettuati i controlli deve essere registrata in BDE.

I Servizi Veterinari sono tenuti sempre a firmare il registro di carico e scarico e apporvi la data ogni volta che effettuano un controllo, anche se non riscontrano infrazioni.

Modalità operativa: aggiornamento per la registrazione controlli espletati dai Servizi Veterinari nell'allevamento

Il Servizio Veterinario competente effettua verifiche mirate con l'ausilio di specifica check list predisposta dal Ministero della salute e registra la data e gli esiti del controllo in BDE anche se non si riscontrano infrazioni.

Le check-list compilate in ogni loro parte sono conservate agli atti d'ufficio per almeno tre anni.

Responsabile della comunicazione: il Servizio Veterinario .

Soggetto deputato alla registrazione in BDE: il Servizio Veterinario.

Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:

- l'azienda in cui avviene il controllo deve risultare presente in BDE alla data del controllo;
- il criterio adottato per il controllo deve essere presente nell'apposita tavola di decodifica;
- la data del controllo deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento;

- il codice del tipo dell'eventuale irregolarità/anomalia rilevata deve essere presente nella tabella anomalie/irregolarità;
- la data in cui viene rilevata l'irregolarità deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento;
- il codice della tipologia dell'eventuale provvedimento adottato deve essere presente nella tabella di decodifica tipologia del provvedimento;
- l'importo della sanzione comminata deve essere previsto dalla normativa.

Post condizioni:

- registrazione in BDE del controllo nell'allevamento specificato, dell'eventuale irregolarità rilevata e dell'eventuale provvedimento adottato;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

31 Controlli espletati dal Servizio Veterinario nello stabilimento di macellazione

Negli stabilimenti di macellazione i Servizi Veterinari responsabili dell'ispezione e vigilanza, fermi restando gli accertamenti documentali e sanitari previsti per ogni animale inviato al macello dai Regolamenti CE 852/2004, 853/2004 e 854/2004 e successive modifiche ed integrazioni, svolgono controlli dettagliati per la verifica della corretta applicazione del sistema di identificazione e registrazione degli equidi.

Ogni volta che i controlli effettuati dal Servizio Veterinario nell'ambito delle proprie attività ispettiva al macello evidenziano irregolarità nel sistema, le stesse sono immediatamente comunicate alla BDE e all'ASL territorialmente competente sull'azienda di provenienza dell'equide. L'ASL territorialmente competente sull'azienda di provenienza dell'equide provvederà agli accertamenti del caso e all'applicazione di eventuali sanzioni.

Il Servizio Veterinario responsabile dell'ispezione e vigilanza presso ciascun stabilimento di macellazione, almeno ogni tre mesi o comunque con periodicità tale da garantire un livello dei controlli adeguata alle capacità operative del mattatoio, effettua verifiche mirate con l'ausilio di specifica check list predisposta dal Ministero della salute e registra la data e gli esiti del controllo in BDE anche se non si riscontrano infrazioni.

Le check list compilate in ogni loro parte sono conservate agli atti d'ufficio per almeno tre anni.

Modalità operativa: registrazione controlli espletati dal Servizio Veterinario nello stabilimento di macellazione

Responsabile della comunicazione: il Servizio Veterinario.

Soggetto deputato alla registrazione in BDE: il Servizio Veterinario.

Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:

- il macello in cui avviene il controllo deve risultare presente in BDE alla data del controllo;
- la data del controllo deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento;
- il codice del tipo di irregolarità/anomalia deve essere presente nella tabella "anomalie/irregolarità";

- il codice della tipologia di provvedimento adottato, previsto dalla normativa, deve essere presente nella tabella di decodifica "tipologia del provvedimento";
- l'importo della eventuale sanzione comminata, deve essere previsto dalla normativa.

Post condizioni:

- registrazione in BDE del controllo nello stabilimento di macellazione specificato;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

32 Controlli espletati nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e di Controllo

L'AGEA, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN, interagisce con la BDE per lo scambio di informazioni finalizzate a consentire la corretta applicazione del sistema dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia di condizionalità nell'ambito dei diversi regimi di intervento previsti (Regime Pagamento Unico - RPU e Piani di Sviluppo Rurale- PSR), compresa la condivisione degli elementi di valutazione del rischio al fine di ottimizzare le procedure di controllo stesse.

Attraverso *web services* allo scopo predisposti e conformi alle linee guida fornite nell'ambito del SIAN sono attivati specifici meccanismi di cooperazione applicativa tra le diverse componenti del sistema per la gestione dei seguenti eventi:

- notifica degli allevamenti sottoposti a campione nei limiti e nei tempi previsti dalla normativa comunitaria;
- notifica degli esiti dei controlli effettuati e delle relative misure amministrative comminate.

In particolare per ogni verifica devono essere indicati:

- il codice dell'allevamento/proprietario da sottoporre a controllo;
- l'anno della campagna a cui si riferisce il campione;
- il tipo di campione;
- la data del controllo;
- l'esito del controllo;
- la data in cui è stata riscontrata l'eventuale irregolarità;
- la codifica del tipo di anomalia/irregolarità in relazione ai parametri di portata, gravità e durata previsti dal Reg. (CE) n. 796/04;
- la tipologia dell'eventuale sanzione adottata;
- al termine del procedimento amministrativo, l'importo dell'eventuale sanzione calcolata nell'ambito del sistema di condizionalità applicato al regime di intervento interessato (RPU e/o PSR).

Responsabile della notifica: AGEA

Soggetto deputato alla registrazione in BDE: AGEA

Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:

- il codice dell'allevamento/proprietario indicato nel campione deve essere presente in BDE e l'allevamento/proprietario deve risultare presente in BDE alla data del controllo;

- il tipo di campione deve essere presente nella tabella di decodifica "categoria di campione";
- l'allevamento/proprietario non sia stato interessato nel corso dell'anno da controlli eseguiti dai Servizi Veterinari;
- il codice del tipo di irregolarità/anomalia deve essere presente nella tabella "anomalie/irregolarità";
- la data in cui è stato effettuato il controllo deve essere formalmente corretta;
- la data in cui è stata riscontrata l'irregolarità deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento;
- la tipologia del provvedimento adottato deve essere previsto dalla normativa e presente nella tabella "provvedimenti/sanzioni";
- la data di chiusura del procedimento amministrativo deve essere valida e non deve essere posteriore alla registrazione dell'evento.

Post condizioni

- registrazione in BDE del controllo effettuato e dell'eventuale irregolarità riscontrata e provvedimento adottato;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

33 Comunicazione ai sensi dell'art. 140 del Regolamento (CE) 1782/2003

Qualora sia accertata in un equide la presenza di residui di sostanze vietate a norma decreto legislativo 158/2006 e del regolamento CE n. 1950/2006, o di residui di sostanze autorizzate, ma utilizzate illecitamente, o qualora siano rinvenuti nell'allevamento una sostanza o un prodotto non autorizzato o una sostanza o un prodotto autorizzato ma detenuti illecitamente, il Servizio Veterinario registra in BDE le seguenti informazioni:

1. Data riscontro irregolarità o data esito positivo dell'analisi di prima istanza;
2. Tipologia di irregolarità (che dovrà fare riferimento alle codifiche stabilite);
3. Data e esito eventuale esame di revisione.

Modalità operativa: aggiornamento in tempo reale presenza sostanze vietate

Comunicazione ai sensi dell'art. 140 del Reg. (CE) 1782/2003

Responsabile della notifica: il Servizio Veterinario o UNIRE.

Soggetto deputato alla registrazione in BDE: il Servizio Veterinario o UNIRE.

Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:

- l'allevamento in cui rilevata l'irregolarità deve risultare aperto in BDE alla data del controllo;
- l'irregolarità rilevata deve essere prevista dalla normativa;
- la tipologia di sanzione comminata deve essere previsto dalla normativa;
- l'importo della sanzione comminata deve essere previsto dalla normativa;
- la data in cui viene rilevata l'esito sfavorevole all'analisi di prima istanza deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento;
- la data di revisione deve essere valida e non deve essere antecedente la data di esito sfavorevole all'analisi di prima istanza.

Post condizioni:

- registrazione in BDE dell'irregolarità rilevata nell'allevamento specificato;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

34 Comunicazioni automatizzate di ritorno alle Regioni ed ai Servizi Veterinari

L'UNIRE, oltre ad esporre i *web services* utili al recupero delle informazioni presenti in BDE, mette a disposizione delle Regioni e dei Servizi Veterinari delle singole ASL interessate, con cadenza giornaliera, tutti i record relativi a nuove notifiche ovvero a segnalazioni di variazioni di dati esistenti in BDE, nonché fornisce, agli stessi Servizi Veterinari e Regioni, schemi operativi che consentano l'elaborazione dei dati.

A questo scopo le informazioni potranno essere fornite demandando la cooperazione applicativa a porte di dominio progettate secondo quanto previsto dal piano di *e-government* e seguendo il paradigma *Publish & Subscribe*.

L'UNIRE, configurandosi come editore, al verificarsi di un evento tra quelli pubblicati dal "*publisher*", lo comunicherà alle Regioni e/o alle ASL "*subscribers*" che si sono registrate per quell'evento.

35 Anomalie ex-post evidenziabili dai dati registrati in BDE

L'UNIRE provvede a comunicare ai Servizi Veterinari, all'AIA alle APA, alle ANA, con cadenza mensile, l'elenco delle anomalie riscontrate in BDE relativamente agli allevamenti di competenza.

Tali notifiche riguardano in particolare:

- a) il codice fiscale del proprietario risulta formalmente errato;
- b) aziende che risultano non più presenti in BDE pur risultando ancora tenutarie in BDE di equidi vivi;
- c) capi che risultano essere movimentati in uscita ma per i quali, trascorso il periodo consentito per la comunicazione all'autorità competente dello specifico evento dal decreto o dal presente manuale operativo, non è pervenuta in BDE comunicazione di ingresso in altra struttura ovvero non risulta segnalata l'avvenuta macellazione, ovvero non risulta l'uscita dall'Italia verso Paesi UE o Paesi terzi;
- d) capi iscritti in BDE (nati in stalla ovvero importati) la cui comunicazione all'autorità competente dello specifico evento è avvenuta oltre il lasso temporale previsto dal decreto o dal presente manuale operativo;
- e) capi movimentati in ingresso o uscita la cui comunicazione all'autorità competente dello specifico evento è avvenuta oltre il lasso temporale previsto dal decreto o dal presente manuale operativo;
- f) capi macellati la cui comunicazione alla BDE dello specifico evento è avvenuta oltre il lasso temporale previsto dal decreto o dal presente manuale operativo;
- g) capi le cui informazioni anagrafiche risultano in BDE incomplete o incongruenti con gli eventi notificati per tali animali;

- h) capi macellati che non risultano mai essere transitati nell'allevamento indicato dallo stabilimento di macellazione come azienda di ultima detenzione;
- i) capi macellati che non trovano ancora riscontro in BDE;
- j) capi movimentati in ingresso o in uscita da un allevamento sanzionato nel periodo in cui l'allevamento risulta bloccato.

Tali segnalazioni possono avvenire da parte del UNIRE attraverso comunicazioni via posta elettronica ovvero utilizzando il medesimo canale previsto per le comunicazioni di ritorno ai Servizi Veterinari di cui al punto precedente.

36 Variazioni da apportarsi alla BDE per comunicazioni errate

Il proprietario degli animali o il detentore se delegato, in caso di errata imputazione in BDE delle comunicazioni relative agli eventi di cui è responsabile, deve comunicare tali errori all'AIA, APA, ANA o UNIRE.

Nel caso le variazioni interessino animali già provvisti di passaporto sarà compito dell'AIA o APA o ANA o UNIRE, in ragione della rispettiva competenza, provvedere a tale funzione, funzione che comprenderà anche la ristampa del passaporto.

In tal caso il proprietario o il detentore se delegato dovrà restituire all'AIA o APA o ANA o UNIRE, in ragione della rispettiva competenza, il passaporto originario recante le informazioni errate.

Nel caso che il responsabile di macello comunichi per errore alla BDE l'avvenuta macellazione di un equide con codice diverso da quello reale deve provvedere alla sua correzione al più presto.

Nel caso che il proprietario o il detentore se delegato comunichi alla BDE per errore l'ingresso in allevamento di un equide provvisto di microchip diversa da quella reale deve provvedere alla sua correzione al più presto.

Tale prassi deve essere utilizzata anche nel caso di comunicazioni di movimentazioni di uscita qualora sia stata notificata per errore alla BDE la cessione di un equide identificato con un codice diverso da quello segnalato.

Allegati

Allegato 1 - Registro di carico e scarico

Allegato 2 - Dichiarazione di equide destinato direttamente al macello

Allegato 3 - Denuncia di nascita

Allegato 4 - Struttura codici transponder e caratteristiche tecniche dei transponder e dei lettori

Allegato 5 - Passaporto equide

Allegato 6 - Comunicazione di vendita

Allegato 7 - Comunicazione morte o furto o smarrimento equide

Allegato 8 - Comunicazione furto o smarrimento passaporto

Allegato 2

**U.N.I.R.E. – Anagrafe equina
Certificato d'identificazione di puledro
destinato direttamente al macello**

Nome e cognome del proprietario o del detentore delegato	Codice fiscale		
Denominazione Azienda	Codice Aziendale		
Dati del puledro	Data di nascita	Sesso M F	Mantello
Nome della madre	Codice microchip della madre		
Identificazione semplificata del puledro - Codice identificativo fascetta -			

Il sottoscritto, proprietario/detentore delegato, dichiara che l'animale indicato nel presente certificato è destinato alla macellazione a fini di consumo umano

Firma del proprietario o del detentore delegato:

Data, firma e timbro del Responsabile dell'APA competente:

.....

Allegato 4

Struttura codici *transponder* e caratteristiche tecniche dei *transponder* e dei lettori1. Struttura codici *transponder*

Bit	Numero di Cifre	Numero di Combinazioni	Descrizione
1	1	2	Per l'identificazione di animali, questo bit deve essere <1>
2-4	1	8	Contatore <i>retagging</i> (da 0 a 7): sempre 0
5-9	2	32	Contiene il codice NC "01" per indicare animali della specie equina conformemente al cap.1, sez.1 dell'allegato al Reg.(CEE) 2658/87.
10-15	2	64	Campo vuoto (zero) riservato per applicazioni future
16	1	2	Blocco dati: deve essere zero (nessun blocco)
17-26	4	1.024	Codice Paese ISO 3166
27-64	12	2 ³⁸	Codice identificazione univoco dell'equide.

Al fine di mantenere l'univocità degli identificativi elettronici, a prescindere dalla specie animale a cui sono stati assegnati, l'IZS Abruzzo e Molise, che genera i codici identificativi per le altre specie animali, assegnerà ad UNIRE le serie numeriche comprese tra 0380271000000001 e 0380273999999999 (sono 3 miliardi di combinazioni). I codici identificativi elettronici compresi in questo intervallo sono riservati esclusivamente all'identificazione degli equidi e non saranno più disponibili per l'identificazione di animali appartenenti ad altre specie.

I produttori di *transponder* devono garantire l'univocità dei codici nell'ambito di questo intervallo nonché la conformità dei *transponder* medesimi secondo quanto specificato al punto 2.

2. Caratteristiche obbligatorie del *transponder*

Lo standard ISO 11785 ha definito due protocolli di trasmissione tra *transponder* e lettore: *Full Duplex (FDX-B)* e *Half Duplex (HDX)*. Sono disponibili *transponder* che usano entrambi i protocolli.

Ai fini della loro approvazione per l'utilizzo sugli equidi, i *transponder* dovranno aver superato test conformi ai metodi disposti dall'Accordo Internazionale sulle Pratiche di registrazione del Comitato internazionale sulla registrazione animale (Linee guida ICAR per la registrazione), in maniera tale che sia certificato che essi risultino conformi agli standard ISO 11784 ed ISO 11785.

Oltre alle certificazioni riguardanti i test precedentemente descritti i prodotti per poter essere registrati dovranno essere corredati delle certificazioni riguardanti prove di performance, prove di robustezza termica e meccanica, prove di durata.

I test dovranno essere eseguiti su una quantità minima di 50 *transponder* per ciascun modello testato.

La struttura del codice dei *transponder* deve essere conforme agli standard ISO 11784 e ISO 11785 come indicata al paragrafo precedente.

3. Caratteristiche tecniche dei lettori

Il lettore ha la funzione di attivare il transponder e ricevere l'intera sequenza numerica della parte di informazioni che rappresenta il codice identificativo degli animali, visualizzandolo su un display nel caso dei lettori portatili o memorizzandolo in un computer nel caso dei lettori fissi.

Esistono fondamentalmente due categorie di lettori: portatili e statici o fissi.

I **lettori portatili**, spesso alimentati a batteria, sono generalmente adoperati nella fase dell'identificazione iniziale degli animali ed ogni qualvolta si renda necessario identificare un numero limitato di animali o nel caso in cui non si disponga di un lettore fisso. Possono avere un'antenna integrata o un'antenna esterna e generalmente sono in grado di mostrare tramite display unicamente il codice identificativo degli animali. I lettori portatili a loro volta sono distinti in: semplici (visualizzano a display il codice identificativo) o intelligenti (in grado di supportare un software che consenta una gestione dei dati). Il mercato rende inoltre disponibili una tipologia di lettori integrati in computer palmari o interfacciabili con questi, in grado di combinare le prestazioni di un computer palmare con quelle di un lettore di *transponder*.

I **lettori statici o fissi** sono dispositivi costituiti da una o più antenne di diverse forme e dimensioni, un alimentatore ed un lettore propriamente detto. Le antenne possono essere posizionate in corridoi o varchi obbligati caratterizzati da una larghezza tale da non consentire il passaggio di più di un animale per volta, attraverso cui vengono fatti passare gli animali. Il dispositivo pertanto legge l'identificativo degli animali durante il loro passaggio eseguendo quindi una lettura dinamica. I lettori statici possono essere inoltre mobili, spostabili ad esempio da un allevamento all'altro, o fissi, cioè costruiti e fissati in maniera definitiva alle strutture di un impianto. In ogni caso è opportuno che il transito degli animali di fronte all'antenna avvenga con una velocità tale da consentire al sistema non più di una lettura al secondo.

Lo standard ISO prevede che i lettori debbano leggere due protocolli: *HDX* e *FDX-B*. Tuttavia, nell'allegato alla norma ISO 11785 sono riportati altri tre protocolli impiegati da lettori realizzati e commercializzati prima dell'emanazione della norma ISO. In particolare, in Italia sono stati commercializzati, ed impiegati, in qualche caso fino all'anno 2000, i *transponder* "Destron (versione FECAVA)". Nel linguaggio comune, il protocollo impiegato dai Destron (versione FECAVA) è noto come *FDX-A*, anche se questa dizione non compare nella norma ISO 11785.

Per quanto riguarda i protocolli ISO (*FDX-B* e *HDX*), i lettori leggono il codice *transponder* costituito da 15 cifre che corrisponde (trascorrendo lo zero iniziale) ai bit 17 - 64 registrati nel *transponder*. Può tuttavia essere necessario leggere anche i bit 5-9 (codice di specie 01 per gli equidi). In tal senso esistono lettori portatili in grado di leggere i protocolli *FDX-B* ed *HDX* e di mostrare l'intera sequenza dei dati registrati nel *transponder* (inclusi i campi 2-4 e 5-9). Purtroppo questi lettori non sembrano essere in grado di leggere anche il protocollo Destron (versione FECAVA).

E' quindi necessario che per il regolare funzionamento dell'anagrafe equina siano impiegati sempre lettori "FULL-ISO"; è inoltre opportuno che UNIRE, AIA, ANA e APA possano disporre anche di lettori ISO "integrali" nei casi in cui si renda necessaria una indagine più approfondita su *transponder* che seguono lo standard ISO. Viceversa, i vecchi *transponder* Destron (versione FECAVA) non hanno campi informativi al di là dei 10 caratteri alfanumerici.

Ai fini della loro approvazione i lettori devono aver superato test di conformità agli standard ISO 11784 e 11785, secondo i metodi fissati dalle Linee guida ICAR per la registrazione.

Oltre alle certificazioni riguardanti i test precedentemente descritti, i prodotti per poter essere registrati dovranno essere corredati da certificazioni riguardanti ulteriori prove quali prove di performance, prove di robustezza termica e meccanica, prove di durata, prove di immunità elettromagnetica.

4. Lettura dell'identificativo elettronico

La procedura di lettura dei dispositivi elettronici deve essere effettuata da personale appositamente addestrato per evitare errori legati ad un'inappropriata applicazione della tecnologia. In particolare l'operatore deve conoscere sia le caratteristiche che le performance del dispositivo che sta usando, a seconda delle diverse condizioni in cui si trova ad operare (interferenze elettromagnetiche, alto voltaggio, condizioni ambientali difficili per presenza di pioggia o fango, etc.).

4.1. Lettura con dispositivi portatili

Questo tipo di lettura definita statica, in quanto effettuata sull'animale fermo, è consigliabile in presenza di pochi animali facilmente contenibili.

E' importante tener presente che l'efficienza della lettura è influenzata dalle caratteristiche dell'antenna (forma, dimensione) e dallo stato della batteria tenendo presente che con alcuni lettori le performance di lettura diminuiscono col diminuire del livello della batteria.

In caso di mancata lettura (avendo l'accortezza di ripetere più volte l'operazione cambiando la posizione del lettore e/o dell'animale) il display del lettore non mostrerà alcun codice. Alcuni dispositivi lettori, a termine del tentativo fallito di lettura del codice, emettono un caratteristico segnale acustico.

4.2. Lettura con dispositivi fissi o statici

La lettura con tali dispositivi viene detta dinamica in quanto gli animali vengono "letti" durante il loro movimento attraverso un varco provvisto di antenna. E' necessario procedere ad una corretta sistemazione dell'antenna e dell'unità di lettura e verificare la conformazione del corridoio attraverso cui condurre gli animali in maniera da non consentire il passaggio di più di un animale per volta. Inoltre bisogna:

- a) collocare il centro dell'antenna ad un'altezza corrispondente alla posizione a cui si prevede debba passare il dispositivo elettronico ;
- b) evitare di posizionare l'antenna in contatto con conduttori elettrici (recinti metallici);
- c) controllare la distanza di lettura prima del passaggio degli animali, per esempio usando come test un *transponder* elettronico dello stesso tipo di quello impiantato sugli animali. Non tentare mai la lettura dinamica se la distanza di lettura è inferiore a 50 cm;
- d) molti strumenti, quali monitor, computer, telefonini o altri lettori funzionanti in contemporanea, possono interferire riducendo le performance di lettura..

▼B

ALLEGATO 5

DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI
PASSAPORTO**Caratteristiche generali = istruzioni**

I. Il passaporto deve contenere tutte le istruzioni necessarie per il suo impiego ed i riferimenti dell'autorità competente che lo ha rilasciato.

II. Contenuto del passaporto

A. Il passaporto deve contenere le seguenti informazioni:

1. Capitolo I:

Proprietario dell'equide

Dev'essere indicato il nome del proprietario o suo mandatario.

2. Capitoli II e III:

Identificazione dell'equide

L'equide dev'essere identificato dall'autorità competente.

3. Capitolo IV:

Registrazione dei controlli di identità

Ogniquale lo richiedano le leggi ed i regolamenti vigenti, l'identità dell'equide dev'essere soggetta ad una verifica registrata da parte dell'autorità competente.

4. Capitoli V e VI:

Registrazione delle vaccinazioni

Tutte le vaccinazioni debbono essere registrate al capitolo V (solamente influenza equina) e al capitolo VI (tutte le altre vaccinazioni).

5. Capitolo VII:

Controlli sanitari effettuati dai laboratori

I risultati di tutti i controlli effettuati per individuare una malattia trasmissibile debbono essere registrati.

▼M1

6. Capitolo IX

Somministrazione di medicinali

La parte I e la parte II o la parte III di questo capitolo devono essere debitamente completate secondo le istruzioni ivi contenute.

▼B

B. Il passaporto può contenere le seguenti informazioni

Capitolo VIII:

Requisiti sanitari di base

Il capitolo VIII è un documento che illustra i requisiti sanitari di base.

Vi figura l'elenco delle malattie che devono essere incluse in questo certificato zoosanitario.

CAPITOLO I

Détails de droit de propriété

1. Pour les compétitions, la nationalité du cheval est celle de son propriétaire.
2. En cas de changement de propriétaire, le passeport doit être immédiatement déposé auprès de l'organisation, l'association ou le service officiel l'ayant délivré avec le nom et l'adresse du nouveau propriétaire afin de le lui transmettre après réenregistrement.
3. S'il y a plus d'un propriétaire ou si le cheval appartient à une société, le nom de la personne responsable pour le cheval doit être inscrit dans le passeport ainsi que sa nationalité. Si les propriétaires sont de nationalités différentes, ils doivent préciser la nationalité du cheval.
4. Lorsque la Fédération équestre internationale approuve la location d'un cheval par une Fédération équestre nationale, les détails de ces transactions doivent être enregistrés par la Fédération équestre nationale intéressée.

Details of ownership

1. For competitive purposes, the nationality of the horse is that of its owner.
2. On change of ownership the passport must immediately be lodged with the issuing organization, association or official agency, giving the name and address of the new owner, for re-registration and forwarding to the new owner.
3. If there is more than one owner or the horse is owned by a company, then the name of the individual responsible for the horse must be entered in the passport together with his nationality. If the owners are of different nationalities, they have to determine the nationality of the horse.
4. When the Fédération équestre internationale approves the leasing of a horse by a national equestrian federation, the details of these transactions must be recorded by the national equestrian federation concerned.

Proprietà

1. Ai fini delle competizioni la nazionalità del cavallo è quella del proprietario.
2. In caso di passaggio di proprietà, il passaporto dev'essere immediatamente depositato, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo del nuovo proprietario, presso l'organizzazione, l'associazione o l'organismo che lo ha rilasciato, per essere nuovamente registrato e trasmesso al nuovo proprietario.
3. Se vi sono più proprietari o se il cavallo appartiene ad una società, il nome e la nazionalità del responsabile del cavallo debbono essere indicati nel passaporto. Qualora i proprietari siano di nazionalità diverse, essi debbono stabilire la nazionalità del cavallo.
4. Se la federazione equestre internazionale autorizza il noleggio di un cavallo da parte di una federazione equestre nazionale, quest'ultima deve registrare le modalità della transazione.

Date d'enregistrement par l'organisation, l'association ou le service officiel Date of registration, by the organization, association, or official agency Data di registrazione presso l'organizzazione, associazione o organismo ufficiale	Nom du propriétaire Name of owner Nome del proprietario	Adresse du propriétaire Address of owner Indirizzo del proprietario	Nationalité du propriétaire Nationality of owner Nazionalità del proprietario	Signature du propriétaire Signature of owner Firma del proprietario	Cachet de l'organisation, association ou service officiel et signature Organization, association or official agency stamp and signature Timbro dell'organizzazione, associazione o organismo ufficiale e firma